



13829-17.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/02/2017

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATILDE CAMMINO
Dott. ANDREA PELLEGRINO
Dott. SERGIO BELTRANI
Dott. FABIO DI PISA
Dott. GIOVANNI ARIOLLI

SENTENZA
N. 419
- Presidente -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 43568/2015
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ERNESTI ADELINO N. IL 02/04/1973

avverso l'ordinanza n. 821/2013 GIP TRIBUNALE di VITERBO, del
29/06/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Perla Loni*
che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

4

RITENUTO IN FATTO

1. Adelindo Ernesti ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avverso l'ordinanza del 29/6/2015, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Viterbo ha rigettato la richiesta di archiviazione nell'ambito del procedimento penale che lo vede indagato per il delitto di truffa, ordinando al pubblico ministero di formulare l'imputazione. Ne chiede l'annullamento deducendo la violazione di legge (artt. 129 e 409 cod. proc. pen.) sotto il profilo dell'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione della persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile per essere i motivi dedotti manifestamente infondati.

2.1. Il Collegio, infatti, condivide al riguardo l'orientamento di legittimità secondo cui, salvo il caso dell'abnormità, è inammissibile l'impugnazione proposta con ricorso per cassazione dall'indagato avverso il provvedimento del giudice delle indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell'imputazione ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen., in quanto unico soggetto legittimato ad impugnare è, in tal caso, il pubblico ministero (Sez. 5, n. 6807 del 21/1/2015, Rv. 262688; Sez. 4, n. 10877 del 20/1/2012, Rv. 251986). Nel procedimento di archiviazione il rapporto che si instaura riguarda, infatti, direttamente il G.I.P. ed il P.M. (Così Sez. 5, n. 29186 del 30/6/2010, *n.m.*). Né dalle disposizioni in tema di archiviazione è dato ricavare espressamente la facoltà di impugnazione della suddetta ordinanza, limitata, invece, ai sensi dell'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. al solo provvedimento di archiviazione nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen.

2.2. Né nel caso in esame si profila la necessità della rimessione del ricorso alle Sezioni unite, come sollecitato in subordine dal ricorrente, alla luce del contrastante orientamento che invece ritiene tale ordinanza impugnabile col ricorso per cassazione, in ragione dell'assenza di esclusività della disposizione sopra richiamata (art. 409, comma 6), la quale non eliderebbe l'efficacia precettiva dell'art. 127, comma 7, codice di rito nei settori non disciplinati dalla prima norma, nei casi in cui, ai sensi del citato comma 5, venga in questione l'interesse dell'indagato, giuridicamente protetto dai precedenti commi 1, 3 e 4, ad interloquire nel procedimento camerale.

Infatti, dagli atti del procedimento risulta che l'imputato non venne ritualmente citato per l'udienza camerale fissata dal G.I.P. a seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla persona offesa (venne, infatti, omesso l'avviso ex art. 161, comma 4, codice di rito al difensore, dopo che la notifica all'imputato nel domicilio eletto divenne impossibile), ma che all'udienza del 26/6/2015 era presente il difensore di fiducia (a mezzo di un sostituto) e nulla venne eccepito al riguardo. Né alcuna eccezione risulta contenuta nella memoria difensiva che la difesa presentò prima dell'udienza camerale (in data 19/6/2015). Tanto premesso, ritiene questa Corte che l'omesso avviso all'indagato della data fissata per l'udienza camerale è causa di una nullità di ordine generale a regime intermedio e non di una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., dovendosi intendere il riferimento operato alla citazione dall'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. all'atto introduttivo del "giudizio", sicché la omessa eccezione da parte del difensore di tale nullità innanzi al giudice impedisce la deducibilità del vizio in sede di legittimità (Sez. 1, n. 37810 del 15/3/2016, Rv. 268146; Sez. 2, n. 16781 dell'8/4/2015, Rv. 263762; Sez. 2, n. 3694 del 15/12/2015 - dep. 27/01/2016 - Rv. 265785; Sez. 5, n. 44894 del 30/10/2007, Rv. 238503). Di conseguenza, anche laddove si ritenesse ammissibile il ricorso per cassazione dell'imputato avverso l'ordinanza di imputazione coatta, nel caso in esame vi sarebbe carenza di interesse in quanto l'impugnazione sarebbe volta a far valere una nullità che sarebbe stata invece sanata.

3. Va, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso e condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 1.500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 17/02/2017

Il consigliere estensore

Il Presidente

Giovanni Ariolli

Matilde Cammino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 21 MAR. 2017



Il Cancelliere
CANCELLIERE
3 Claudia Pianelli





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **ROSA MARIA NATALE.**

Roma, 23 marzo 2017

La presente copia si compone di 3 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo €0.96